

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 29 NOVEMBRE 1951

(46ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente CERICA

### INDICE

#### Disegno di legge:

(Seguito della discussione e rinvio)

« Norme per il reclutamento dei commissari di leva » (N. 1710) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 427, 428, 429
PALERMO . . . . .	428, 429, 431, 433
PERTINI . . . . .	428, 431, 433
CADORNA . . . . .	428, 430, 451
CASARDI . . . . .	429, 431, 433
VARALDO . . . . .	429, 432, 433
CINGOLANI . . . . .	429
JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la</i> <i>difesa</i> . . . . .	429, 430, 432, 433, 434
BELTRAND . . . . .	432
LAVIA . . . . .	432
BRUNA . . . . .	432

La riunione ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Beltrand, Bruna, Cadorna, Caldera, Casardi, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cingolani, Elia, Gasparotto, Lavia,

Lazzaro, Leone, Martini, Miceli Picardi, Morandi, Palermo, Pertini, Salvi e Varaldo.

Interviene altresì alla riunione il Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Jannuzzi.

CEMMI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme per il reclutamento dei commissari di leva » (N. 1710) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per il reclutamento dei commissari di leva ». Riferirò io stesso sul disegno di legge. Come dice la relazione al progetto presentato alla Camera, « il regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1276, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1936, n. 89, sul reclutamento dei commissari di leva prevede all'articolo 1 che il personale civile di ruolo dei commissari di leva è tratto per concorso per titoli dagli ufficiali dell'Esercito, aventi grado di capitano, di maggiore e di tenente colonnello di tutte le Armi e Corpi, che non abbiano, alla data del decreto che bandisce il concorso, superato l'età di 55 anni, ed appartengano alle seguenti categorie: a) servizio permanente effettivo (compresi quelli del ruolo mobilitazione); b) a disposizione e fuori organico; c) posizione ausiliaria ed aspettativa per riduzione dei quadri senza diritto a richiamo in servizio, di cui al regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562 ».

Queste disposizioni sono state superate dagli avvenimenti; infatti, essendosi proceduto ad un grande sfollamento nei ruoli degli ufficiali effettivi e non essendo più possibile tenere a carico del ruolo effettivo quegli ufficiali che venivano comandati a fare i commissari di leva, non esistendo più il ruolo mobilitazione, essendo state variate le disposizioni sull'organico, sorse la necessità di disciplinare in modo diverso questo reclutamento.

Il disegno di legge presentato dal ministro Pacciardi tende appunto ad adeguare le norme alla situazione esistente attualmente. Questo disegno di legge, di cui fui nominato relatore, è stato per circa sei mesi sospeso perchè contro di esso si levarono molti promemoria dei commissari di leva che tendevano a far postergare la discussione per risolvere in sede di legge sullo stato giuridico degli ufficiali una loro aspirazione per una sistemazione giuridica diversa. Senonchè, avendo la Camera stabilito un limite di età per poter partecipare a questi concorsi speciali per commissari di leva, succede che se noi non approviamo rapidamente il disegno di legge, mettiamo gran parte degli ufficiali nella condizione di non poter più concorrere per carenza dei limiti di età.

Pertanto, per ragioni di giustizia e di umanità, è opportuno procedere oggi alla discussione e all'approvazione del disegno di legge per dare così il mezzo a dei benemeriti ufficiali, specialmente a quelli dei servizi che non trovano il sistema di accrescere la loro modestissima pensione, di poter prestare ancora un utile servizio allo Stato. Dal momento che mancano 60 commissari di leva e c'è il modo di coprire questi posti, non è davvero il caso di tenere ancora in sospenso questo disegno di legge.

Secondo il mio modo di vedere il testo approvato dalla Camera con il correttivo da 56 a 58 anni come limite di età e con l'altro all'articolo 2 « vincitori del » al posto di « partecipanti al » risponde a criteri di opportunità, di giustizia e di umanità. Propongo pertanto alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PALERMO. Mi rendo conto del fatto che il disegno di legge è molto atteso, specialmente dagli ufficiali che stanno per raggiungere i limiti di età e potrebbero concorrere, ma faccio notare

che il disegno di legge parla delle posizioni di « ausiliaria » e della « riserva » e che allo stato attuale non abbiamo più queste posizioni, perchè di esse si interessa il disegno di legge sullo stato giuridico degli ufficiali che non è stato ancora approvato.

Pertanto, pur comprendendo le aspirazioni degli ufficiali interessati e rendendomi conto della vacanza dei 60 posti, sono del parere che non possiamo approvare un disegno di legge che prevede posizioni che non esistono.

PRESIDENTE. Esiste attualmente una legge alla quale siamo sottoposti fino al giorno in cui le Camere non approveranno il nuovo stato giuridico degli ufficiali. Questa legge non prevede la posizione ausiliaria, ma quella di riserva. Attualmente l'ufficiale esce dal servizio permanente effettivo ed entra nella riserva, che ritengo possa comprendere anche quegli ufficiali che, valendosi del nuovo provvedimento, avranno il trattamento di ausiliaria. Non approvando il disegno di legge daremmo un colpo a delle persone che viceversa meritano la comprensione e l'appoggio del Parlamento, tanto più che, ripeto, io ritengo che coloro i quali non appartengono ufficialmente alla posizione di ausiliaria possano concorrere sotto il titolo di riserva, alla quale appartengono.

PERTINI. Sono convinto delle preoccupazioni del senatore Palermo, preoccupazioni che sono state dal mio animo allontanate dalle parole del Presidente. Ma qual'è il criterio che ha guidato la presentazione di questo disegno di legge? Un criterio di giustizia e di umanità. Vi sono degli ufficiali della riserva che stanno in una situazione penosa e che temono che, ritardando la nostra Commissione l'approvazione di questo disegno di legge, scadano i termini per la loro partecipazione al concorso.

Stando così le cose, due sono i punti di vista: o riteniamo che sia giusto il criterio che ha determinato la presentazione del disegno di legge, e allora dobbiamo approvarlo; o non lo riteniamo giusto, e allora dobbiamo respingerlo. Io dichiaro di essere favorevole all'approvazione.

CADORNA. Queste leggi militari sono l'una collegata all'altra. Le stesse leggi sugli organici sono tutte basate sui calcoli delle leggi di avanzamento. In effetti in tutte queste leggi

c'è sempre qualcosa che si riferisce a una legge che non è stata ancora approvata; ciò è inevitabile, perchè tali leggi esigono mesi e mesi di studio. Pertanto l'inconveniente lamentato dal senatore Palermo è inevitabile come altri inconvenienti in altre leggi di questo tipo. Si tratta in proposito di un disegno di legge assistenziale; se urtasse contro l'organizzazione dell'Esercito sarei il primo a dichiararmi contrario, ma siccome il limite di 65 anni è stato contemplato per tutti i servizi non vedo perchè non debba essere contemplato per i commissari di leva che non assolvono davvero ad un servizio di prima linea.

CASARDI. Ritengo anch'io che questo disegno di legge possa fare la sua strada senza attendere la legge sullo stato giuridico degli ufficiali. Voglio soltanto ricordare che nella Marina è sempre esistita ed esiste la posizione di ausiliaria e che per la Marina pertanto saremmo pienamente in regola. Dichiaro quindi che darò voto favorevole al disegno di legge.

VARALDO. Comprendo la preoccupazione d'ordine giuridico del senatore Palermo: noi consacreremmo una posizione di ausiliaria che non esiste nell'Esercito. Non sarebbe possibile introdurre nel disegno di legge le posizioni che esistono, oggi rimandando alla legge sullo stato degli ufficiali una norma transitoria che dicesse: per la tale legge là dove si legge « riserva » devesi leggere « ausiliaria e riserva », in modo da essere oggi a posto con la legislazione attuale e in modo di impegnarci a correggere, al momento dell'approvazione della legge sullo stato degli ufficiali, questa posizione sfasata?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, o andiamo incontro a un disegno di legge di ordine assistenziale, oppure no. Tutti loro sanno che anche la correzione di una sola parola porterebbe a un ritardo nell'approvazione del disegno di legge che pregiudicherebbe molti aspiranti mettendoli nella condizione di non poter più concorrere.

CINGOLANI. Io sono dell'avviso già espresso dal senatore Cadorna. Gli emendamenti che si vorrebbero proporre costituirebbero delle finanze giuridiche, e bisogna considerare che se il disegno di legge ha un sostanziale valore, lo perderebbe se venisse rinviato

alla Camera. Non dobbiamo chiudere la stalla quando sono usciti i buoi!

PALERMO. È evidente che non sarà una questione formale quella che mi farà prendere posizione nei confronti del disegno di legge. Intendo però avere dei chiarimenti. Con l'eventuale ingresso di ufficiali superiori nei commissariati di leva che cosa succederebbe? Se, ad esempio, un commissario di leva col grado di maggiore, che ha acquisito i suoi diritti attraverso anni di carriera, si vede arrivare, in seguito a questo disegno di legge, come commissario di leva un colonnello, questi lo sopravvanzerà gerarchicamente venendo così a nuocere al diritto acquisito dal maggiore, precedente commissario di leva.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È detto nel disegno di legge, all'articolo 3, che, ferma restando la posizione nel ruolo acquisita dai commissari di leva nominati anteriormente al 1° gennaio 1925, i commissari di leva reclutati dopo detta data prendono posto nel ruolo, ai soli effetti dei rapporti gerarchici, in base al grado di ufficiale rivestito all'atto della nomina all'impiego civile. A parità di grado ha la precedenza il più anziano nel grado stesso.

PRESIDENTE. Senatore Palermo, lei sa che in quanto disimpegnano una funzione militare i commissari di leva sono sottoposti alle decisioni del Tribunale supremo militare. Per quanto riguarda il trattamento economico, di carriera, scatti di stipendio, avanzamenti, ecc. dipendono dalle norme che regolano il personale civile. Ma nel servizio esiste sempre prevalente il principio gerarchico. Questo è in tutte le organizzazioni militari del mondo. Anche nell'ordinamento giudiziario penale militare, fuori del campo delle norme che regolano l'avanzamento, ha vigore il principio gerarchico.

PALERMO. Ma se venisse una legge con cui si stabilisse che al posto di procuratore generale militare può concorrere un « maresciallo dell'Impero », per esempio, dal punto di vista gerarchico il procuratore generale, che ha acquisito i suoi diritti, si troverebbe in sott'ordine al suddetto « maresciallo ». Ora poichè siamo di fronte ad una funzione civile e ad una militare, a mio modo di vedere è prevalente quella militare. Ma chi sarà il capo

dell'ufficio? Dal punto di vista della gerarchia militare non accetto il principio che un maggiore sia al di sopra di un colonnello; pertanto i commissari di leva verranno, secondo il mio punto di vista, ad essere danneggiati da quelli. Vorrei in conseguenza che la Commissione decidesse in modo da non urtare interessi già consolidati.

CADORNA. Abbiamo trattato il disegno di legge sotto il profilo assistenziale. La questione, che ha adesso lumeggiato il senatore Palermo, fu oggetto di un promemoria consegnato al Ministero, al quale abbiamo chiesto chiarimenti. La questione concerne quei commissari che, venendo ammessi per concorso, vengono immessi non nella scala della gerarchia civile, ma mantenendo il grado ricoperto nella vecchia gerarchia militare. Contro questo punto di vista insorgono i commissari che desiderano sia fatto un nuovo *status*. Abbiamo così chiesto al Ministero il suo punto di vista.

Credo pertanto che il disegno di legge si possa approvare quando il Ministero ci abbia dato le richieste informazioni.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo disegno di legge ha diversi aspetti, amministrativo, tecnico ed umanitario nei suoi effetti, non nelle sue premesse. Nelle premesse ha una ragione amministrativa, quale l'esigenza di procedere al più presto al reclutamento di un certo numero di commissari di leva. Ma il disegno di legge non si esaurisce con il bando del primo concorso; come è detto nell'articolo 1 la legge ha un carattere permanente.

Ha un carattere tecnico, in quanto è stabilito che i commissari di leva si prelevino fra persone le quali hanno già attraverso la loro preparazione militare una speciale attitudine ad adempiere ai compiti che ad essi verranno affidati.

Ha infine un aspetto umanitario, quello di venire incontro alle esigenze di ufficiali che, collocati con scarso trattamento economico, in età non ancora avanzatissima, in pensione, possono continuare la loro attività nella vita civile.

Di qui i motivi per i quali pregherei la Commissione di sorpassare qualche difficoltà di cui mi sono già reso conto, ai fini di approvare prontamente questo disegno di legge che, altri-

menti, darebbe luogo a quegli inconvenienti da tutti rilevati e sottolineati dal senatore Cingolani; che cioè tanta brava gente, che in questo momento potrebbe partecipare ai concorsi banditi, supererebbe fatalmente i limiti di età e non potrebbe più partecipare al concorso. Per questi motivi, chiedo che il disegno di legge sia approvato al più presto.

Mi debbo tuttavia rendere conto della giustizia di alcune osservazioni. Osserva, con quella finezza di intuito giuridico che lo distingue, il senatore Palermo, che non possiamo, in un disegno di legge, parlare di posizione ausiliaria, quando nell'Esercito questa posizione non esiste. Si tratta indubbiamente di una anomalia giuridica, di cui voglio un po' giustificare il Ministero. Il disegno di legge sullo stato giuridico degli ufficiali, che prevede la posizione di ausiliaria, fu approvato dal Consiglio dei ministri l'8 agosto 1950 e fu presentato alle Camere il 19 luglio 1951. La presentazione di questo disegno di legge sui commissari, presupponeva l'approvazione dell'altro.

Ma quando passeremo ai concorsi, troveremo che il disegno di legge sullo stato giuridico degli ufficiali è già approvato. E allora la posizione ausiliaria già ci sarà e non sarà più strano che tale posizione sia stata prevista in un disegno di legge precedente.

In altri termini, se nel periodo intermedio fra l'approvazione del disegno di legge ed il bando di concorso, dovesse intervenire la legge sullo stato giuridico degli ufficiali, che prevede la posizione di ausiliaria, evidentemente coloro i quali sono in ausiliaria, potrebbero valersi della facoltà di partecipare al concorso.

Può accadere che la legge sullo stato giuridico non sia ancora approvata. Ma è sperabile che nei bandi successivi al primo la legge sullo stato giuridico sia approvata, ed allora la posizione di ausiliaria si concretterà in una posizione giuridica riconosciuta dalla legge.

Nel caso invece che, nell'approvazione della legge sullo stato giuridico, la posizione di ausiliaria sia esclusa, pur trattandosi di una anomalia giuridica, che riconosco, nessun danno può derivarne, per le ragioni già esposte dal Presidente.

Vi è solo una contraddizione giuridica, in quanto noi legiferiamo su un presupposto legislativo che ancora non si è verificato.

## IV COMMISSIONE (Difesa)

46ª RIUNIONE (29 novembre 1951)

Ritengo tuttavia che questa preoccupazione formale possa essere superata sul terreno pratico dalla considerazione che nessun inconveniente, come ho già detto, si può verificare.

E vengo all'articolo 3. Come il senatore Palermo ha visto, nell'articolo 1 è detto, al secondo comma, che al personale che resta alle dipendenze del Ministero della difesa, è applicata la legge sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, sicchè, per quanto riguarda avanzamenti, trattamento economico e collocamento a riposo, vale la legge sullo stato giuridico degli impiegati civili. Rimane la questione gerarchica, contemplata nell'articolo 3 e di cui non si poteva non tenere conto con quella attenuazione che nella prima parte dell'articolo 3 è menzionata. Non si può stabilire che un individuo che abbia conservato il grado di tenente o capitano, una volta che sia entrato un colonnello nella carriera, sia dal punto di vista gerarchico sottoposto, cioè anteposto al colonnello, sì che il colonnello debba essere alle dipendenze di quello che fu ieri magari un suo dipendente.

Ma questa preoccupazione ha ispirato l'articolo 3 e trova una attenuazione che dovrebbe tranquillizzare tutti. Si dice che per coloro i quali sono stati nominati anteriormente al 1º gennaio 1925, resta salva la posizione, perchè in quel caso l'anzianità di età è tale che non c'è quella stridente contraddizione che si può verificare quando un ufficiale di grado inferiore si trova in una condizione di superiorità, sia pure in ranghi della vita civile, ma che hanno un contenuto sostanziale di carattere militare; perchè non dimentichiamo che i commissari di leva sono disciplinati dalla legge sugli impiegati civili, ma in sostanza la loro attività ha contenuto militare, dato che la leva è la prima delle operazioni militari.

Comunque dobbiamo ancora esaminare la legge sullo stato giuridico degli ufficiali e potremo in quella sede o in altra riesaminare la questione. Ma oggi vi pregherei, allo stato attuale, di non ritardare l'accoglimento del disegno di legge, che sotto molti aspetti richiede una urgente approvazione.

PERTINI. L'obiezione del senatore Varaldo e di altri sullo *status* che debba avere prevalenza, non è una preoccupazione. Oggi non è prevista l'ausiliaria. Se la nuova legge passa

e prevede l'ausiliaria e la riserva, vuol dire che questa nuova legge è già in regola; ma se la nuova legge sullo stato non prevede l'ausiliaria, vuol dire che ci sarà un termine in più in questo disegno di legge che non nuocerà, perchè, se non esiste l'ausiliaria, chi potrà concorrere, dal momento che tutti si trovano nella riserva? Se invece entrambe avranno posto nella nuova legge, vorrà dire che questo disegno di legge avrà preceduto l'altro. Circa la preoccupazione del senatore Palermo, il quale dice che c'è il pericolo di nuocere a coloro che hanno già dei diritti acquisiti, è stabilito che i diritti economici e di carriera non vengono lesi. Ma possiamo mettere un colonnello gerarchicamente al di sotto di un capitano che magari era alle sue dipendenze in epoche precedenti?

È questione di prestigio, d'accordo; ma dal momento che non sono lesi i diritti economici e di carriera, io capitano direi, vedendo arrivare il colonnello: « si metta al mio posto, signor colonnello! »

CADORNA. Prendo atto delle assicurazioni dell'onorevole Sottosegretario, ma faccio presente che la questione è meno semplice di come è stata prospettata e pertanto va riguardata a fondo.

CASARDI. Se non esiste ancora la posizione di ausiliaria come si fa a trasferire l'ufficiale nei ruoli dell'ausiliaria, come è detto all'articolo 2? Credo pertanto che abbia ragione il senatore Varaldo sulla dolorosa necessità di una disposizione transitoria.

PALERMO. Se il Ministero della difesa ha inviato da tanti mesi la legge sullo stato degli ufficiali al Parlamento e non l'abbiamo ancora presa in esame è nostra la colpa. Ma con questo riconoscimento non saniamo l'inconveniente che il disegno di legge presenta. Come il Presidente ricorderà, io mi sono sempre battuto nell'affermazione del principio che sarebbe stato indispensabile che le leggi base dell'ordinamento delle Forze armate fossero state subito portate al nostro esame e non con questo stillicidio.

A prescindere da quanto ha detto il senatore Casardi, se è il caso di continuare l'esame del disegno di legge, io debbo fare delle osservazioni circa questo articolo 2, che non può essere accettato perchè anticostituzionale. Ciò

## IV COMMISSIONE (Difesa)

46ª RIUNIONE (29 novembre 1951)

ehe è inaccettabile è la disposizione che consente al Ministro di non confermare la nomina anche prima del decorso dell'anno con facoltà insindacabile. A parte che l'espressione è scorretta come tecnica legislativa, insindacabile può essere il provvedimento, ma non il potere. È da rilevare che l'insindacabilità più non si sostiene di fronte alla Costituzione e precisamente di fronte agli articoli 113 e 51.

L'articolo 113 dispone, infatti, che la tutela giurisdizionale è sempre concessa contro tutti gli atti della P. A., ciò che contrasta puntualmente con la pretesa di considerare con la legge ordinaria « insindacabili » uno di questi atti.

D'altra parte l'articolo 51 stabilisce che tutti i cittadini hanno diritto all'accesso agli uffici pubblici secondo i requisiti stabiliti dalla legge e se è vero che la legge può prevedere come requisito per un impiego quello di ricoprirne già un altro (come nella specie commissari di leva tratti solo dagli ufficiali) la legge non può attribuire al Ministro il potere di decidere a suo arbitrio l'esclusione dall'impiego per un cittadino che ha quei requisiti espressamente previsti.

Dunque il Ministro non può, prima che sia compiuto l'anno, con suo potere insindacabile mandare a casa un commissario di leva.

BELTRAND. Ci rendiamo conto che è urgente l'approvazione del disegno di legge e pensavo se non fosse possibile, per non modificarlo, approvare un disegno di legge interpretativo presentato dal Sottosegretario o dalla Commissione, che dicesse: fino a quando non sia approvato il nuovo stato giuridico degli ufficiali l'ausiliaria equivale a riserva.

LAVIA. Mi pare che il senatore Pertini abbia colto nel segno chiarendo che il disegno di legge è a favore di una certa categoria che potrebbe trovarsi in mezzo alla strada all'improvviso. È questione di equità.

BRUNA. Non credo che l'equità possa impostarsi su di un presupposto antiggiuridico. Comprendo le necessità del momento, ma mi pare che la Commissione in sede deliberante, prima di stabilire che esiste una posizione di ausiliaria, mentre non c'è, dovrebbe andare molto cauta. Non possiamo legiferare partendo da un presupposto che non esiste; potremmo andare incontro a gravi conseguenze.

Concordo pertanto col senatore Palermo. Se l'ausiliaria deve essere stabilita in una legge di là da venire, malgrado tutti gli elementi di equità e di urgenza, bisogna risolvere prima la pregiudiziale nel senso prospettato dai senatori Palermo e Casardi. Propongo pertanto una sospensiva.

VARALDO. Ci potremmo impegnare con un ordine del giorno ad inserire nella legge sullo stato giuridico degli ufficiali una norma transitoria che introduca immediatamente la nuova situazione che si creerà, anche in questa legge. Circa il problema del rinvio alla Camera del disegno di legge, quando facessimo modifiche giustificate, la Camera potrebbe restituirci il disegno di legge anche in pochi giorni. Si tratterebbe poi di accelerarne la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

JANNUZZI. Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è contrario alla proposta di sospensiva. Vuol riprendere però in esame la questione dell'ausiliaria. Discutendo dell'articolo 1 credo di aver persuaso la Commissione che inconvenienti non ne possono sorgere. È un di più oggi, ma può essere necessario domani perchè se frattanto, sia per il primo concorso sia eventualmente per concorsi successivi, viene la legge sullo stato giuridico degli ufficiali, approvata la legge, sarebbero esclusi tutti coloro che si trovassero in ausiliaria, e di questo dobbiamo preoccuparci, altrimenti saremmo costretti, nel periodo intermedio, a fare una nuova legge che estendesse i concorsi anche a chi è in ausiliaria.

Invece, affinando l'esame del disegno di legge, vedo che più grave è l'obiezione che può sorgere dall'articolo 2 in quanto si dice: « L'ufficiale vincitore del concorso proveniente dal servizio permanente all'atto della nomina è trasferito in ausiliaria ». Qui può sorgere l'inconveniente, perchè se il concorso fosse bandito e la nomina avvenisse prima dell'approvazione della legge sullo stato degli ufficiali, costoro non troverebbero la posizione giuridica corrispondente.

Ma questo punto si può superare transitoriamente stabilendo che invece della parola ausiliaria si indica la parola riserva. Sarà una modifica da sottoporre alla Camera, ma in quella sede darò io la spiegazione dell'assoluto fondamento della modifica, della sua inelut-

## IV COMMISSIONE (Difesa)

46ª RIUNIONE (29 novembre 1951)

tabilità e ritengo che la Camera l'approverà rapidamente.

Dovendo riandare alla Camera per l'articolo 2 è il caso di riandarvi anche per l'articolo 1 ? Non sono di questo parere. Se la legge sullo stato giuridico degli ufficiali dovesse essere frattanto approvata escluderemmo dai futuri concorsi gli ufficiali che si trovano in ausiliaria in base a quella legge perchè l'articolo 1 non contemplerebbe la posizione di ausiliaria; altro è l'articolo 1 per la partecipazione ai concorsi, che deve lasciare la via aperta anche a coloro che entrano in ausiliaria, e altro è l'articolo 2 che non si può superare perchè se la legge sullo stato degli ufficiali non fosse approvata troveremmo dipendenti dello Stato senza stato giuridico.

VARALDO. Credo che ci convenga correggere anche l'articolo 1 perchè nella stessa legge sullo stato giuridico degli ufficiali introdurremo le modifiche da apportare a questo disegno di legge e quindi non accadrà quanto temuto dall'onorevole Sottosegretario, che cioè, varata la legge sullo stato giuridico degli ufficiali, non possano partecipare al concorso quelli che sono in ausiliaria.

Vorrei che con la legge sullo stato giuridico degli ufficiali si adeguassero le nuove condizioni giuridiche a quelle precedenti.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dal punto di vista giuridico astratto siamo tutti d'accordo. Mi preoccupa degli inconvenienti pratici che possono avvenire sia nell'applicazione dell'articolo 1 che nell'applicazione dell'articolo 2. Prego il senatore Varaldo di rispondermi su questo punto. Se la legge sullo stato giuridico degli ufficiali entrasse in applicazione quando si bandiranno i concorsi, gli ufficiali che si trovano in ausiliaria in base a questa legge avrebbero diritto a partecipare ai concorsi qualora escludessimo la posizione di ausiliaria dall'articolo 1 ? No. E allora escludiamo dalla possibilità di partecipare ai concorsi una categoria di ufficiali cui, per ragioni umanitarie, vogliamo andare incontro.

CASARDI. Credo che convenga lasciare la parola « ausiliaria » all'articolo 1, altrimenti dopo approvata la legge sullo stato degli ufficiali dovremmo reintrodurla. Faccio presente che applicando la proposta Jannuzzi circa il

primo comma dell'articolo 2, ossia proponendo di porle nella riserva anzichè nella ausiliaria, si vengono a danneggiare queste persone perchè l'articolo 68 parla dell'indennità che questi ufficiali percepirebbero e che verrebbero a perdere qualora li mettessimo nella riserva. È un danno di molte migliaia di lire al mese, 6 o 7 mila, e ciò potrebbe sollevare delle proteste.

Proporrei di rimandare alla prossima riunione la discussione del disegno di legge, pregando l'onorevole Sottosegretario di studiare un'altra formula che non vada però contro la legge sullo stato giuridico degli ufficiali.

PERTINI. Ho detto precedentemente che ritengo il disegno di legge di carattere umanitario e per questo ero disposto a votare favorevolmente, non preoccupandomi della critica dei posteri sulla procedura. Ma se la Commissione rinvia il disegno di legge perchè sia corretta nell'articolo 2 la parola « ausiliaria » non vedo perchè non si debba correggere anche l'articolo 1. È chiaro che cade ogni mia riserva perchè non è che io non mi sia reso conto della questione giuridica, ma vi sono ragioni umane che debbono superare le questioni di forma. Dal momento però che la Commissione si preoccupa per l'articolo 2, allora quale è il nostro timore nel caso in cui la legge sullo stato giuridico degli ufficiali venisse nel frattempo votata e lo *status* degli ufficiali contemplasse anche l'ausiliaria ? Accadrebbe che parecchi non potrebbero più partecipare al concorso. Trovi dunque la Commissione una formula adatta.

PALERMO. Circa l'articolo 1 sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario perchè se lasciamo che concorrano sia gli ufficiali della riserva che dell'ausiliaria non danneggiamo nessuno perchè quando esisterà la legge sullo stato potranno concorrere gli ufficiali di entrambe le posizioni.

Non sono d'accordo con la proposta generica dei senatori Pertini e Cingolani, in quanto le posizioni giuridiche degli ufficiali sono molteplici: c'è la riserva, l'ausiliaria, il congedo assoluto; e non potremmo includere quelli del congedo assoluto, per esempio, perchè possano concorrere al posto di commissari di leva. Ma il punto essenziale è all'articolo 2; se non lo risolviamo, non c'è niente da fare.

La proposta del Sottosegretario è un errore perchè se il Ministero ha stabilito di metterli in ausiliaria vuol dire che ha un'idea precisa della posizione degli ufficiali. Temo di procedere a questa intromissione perchè non conoscendo ancora la legge sullo stato degli ufficiali non sappiamo la posizione degli ufficiali della riserva, perciò non possiamo nell'articolo 2, che stabilisce la posizione giuridica che acquisterebbero gli ufficiali, prevedere una posizione giuridica che non esiste ancora.

Proporrei che la discussione del disegno di legge fosse sospesa.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Intendo formulare una proposta sull'ordine dei lavori. Penso che la questione si debba risolvere con una norma da intro-

durere nel disegno di legge, che abbia valore fino all'approvazione della legge sullo stato degli ufficiali che regolerà sia il caso dell'articolo 1 che quello dell'articolo 2.

Poichè non sono abituato a fare delle improvvisazioni in materia legislativa chiederai di esaminare e di fare esaminare dai miei uffici legislativi questa norma transitoria che risolverebbe tutte le questioni. Sono pertanto favorevole alla sospensiva.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare la discussione di questo disegno di legge alla prossima riunione. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

La riunione termina alle ore 11,12.